

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA
IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ASSOCIAZIONE THE NOX APS"

Art. 1 – Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice civile e del DLgs. n. 117/2017 e successive modifiche, l'associazione denominata: "ASSOCIAZIONE THE NOX APS".

Art. 2 – Sede legale

L'associazione ha sede legale a COLLE BRIANZA (LC), ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Assenza scopo di lucro-divieto distribuzione utili

L'associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 – Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Arturo Galli
Roberto Sica
Riva Andrea
Carlo Ad. P. Co. Com.
Fid.

cco
Agenzia della
Libertà

Art. 6 – Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui all'art.5, esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 co. 1, del DLgs. n. 117/2017, in particolare:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del DLgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal decreto ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 comma 1 del DLgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

[Handwritten signatures and stamps on the right margin:]
- Top: A large, stylized signature in blue ink.
- Middle: A circular stamp with the text "ASSOCIAZIONE" and "RISERVA" around a central emblem, with a signature over it.
- Below stamp: "Pescani Lucio Riva" written vertically in blue ink.
- Bottom: "Gianfranco" and "Pescani Lucio" written vertically in blue ink.

Art. 7 – Volontari

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita di propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 – Lavoro retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del codice del Terzo settore.

Art. 9 – Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte dell'associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'associazione;
- b) accettare il presente statuto ed i regolamenti interni.

I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 10 – Diritti e doveri soci

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a temine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci, da almeno un mese, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

In caso di soci minorenni il diritto di elettorato attivo è esercitato da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 11 – Modalità ammissioni socio

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'associazione con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'associazione deliberare, entro trenta giorni, sulla domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato, tramite PEC o raccomandata a.r. e annotata nel libro dei soci. In caso di non ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro trenta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'assemblea ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si dovrà pronunciare in modo definitivo.

Art. 12 – Quota associativa

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, e all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 13 – Perdita della qualifica di associato

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo tramite PEC o raccomandata a.r., il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Handwritten signatures and stamps on the right margin:
- Top: *F. C. C.*
- Middle: *Andrea*
- Stamp: *Ufficio della Riva*
- Stamp: *Stampa della Riva*
- Bottom: *Robani*
- Bottom: *Arturo Gallo*
- Bottom: *Renzo Toller*

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere motivata e comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei soci mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione. L'assemblea delibererà nella prima riunione utile.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in Assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

Art. 14 – Organi dell’associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di Controllo, ove nominato;
- g) il Revisore Legale dei Conti, ove nominato.

Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 15 – Assemblea dei soci: competenza

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del DLgs. n. 117/2017, e, quanto agli associati maggiorenni, di presentare la propria candidatura agli organi sociali.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sul bilancio e/o rendiconto e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

- b) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i propri associati, nonché i componenti dell'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti gli organi sociali ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci espulsi;
- g) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
- h) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- i) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- j) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- k) fissare l'ammontare del contributo associativo su proposta del Consiglio Direttivo;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (PEC, consegna brevi manu, e-mail), purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

È possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 16 – Convocazione assemblea soci

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo o rendiconto può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa il quale nomina a sua volta, fra i soci, un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in assemblea.

Riva Andrea
 Giulio
 Lucca
 G. de Paula
 AL

Agn...
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Art. 17 – Validità e partecipazione assemblea soci

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 c.c.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolamentata costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 32 del presente statuto.

Art. 18 – Principio del voto singolo

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma del Codice civile.

Art. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti dall'assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi sino all'approvazione del bilancio o rendiconto del terzo esercizio.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. Nel caso in cui l'assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 20 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Atto
Cagliari
Piero Tondo
Plebani
Giulia
Riva
Andrea
Lino
Lan
Cudde
Al

Direzione Provinciale di Merate



Leo Lacy

Paolo De

River Andrew

- Febam Zircia

2004

Am
Paris, France

Yona Touba

compilare atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni, esclusivamente di modico valore, da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciando, ove necessario, liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa,
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- ha la facoltà di nominare procuratori, nell'ambito delle sue competenze, previa delibera da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente o del Consigliere più anziano fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 23 – Il Segretario e il Tesoriere

Il segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, Consiglio Direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o qualora i soci lo ritengano opportuno. L'Organo di Controllo può essere monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati. I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di

Stro. Baudino
Piero Tondo
Giovine
Riva Andro
Piero Cam
Gale P. de
Pier

soggetti di cui all'art. 2397, 2° comma, c.c.

2. L'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, anche se monocratico, purché sia costituito da Revisori Legali dei Conti iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale, ove dovuto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso fissato dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, il tutto nei limiti di cui all'articolo 8, comma 3 CTS.
4. Le riunioni dell'Organo di Controllo collegiale possono tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. Si applica quanto previsto all'articolo 20 relativo alle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Art. 25 – Revisore Legale dei conti

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito registro. L'Assemblea dei soci nomina i Revisori Legali dei Conti in numero di uno.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da Revisori Legali dei Conti iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale dei Conti dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Per gravi inadempienze può essere sollevato dal suo incarico con apposita deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Al Revisore spetta un compenso fissato dall'Assemblea dei soci, nei limiti di legge.

Art. 26 – Il patrimonio e le risorse economiche

Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Monatolo

Antonio Garbino
Giulio Pella
Lucia
Riva
Andrea
Caro

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative, contributo annuali e straordinari degli associati;
- b) contributi dei privati, erogazioni, donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- c) contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici;
- f) contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal codice sul Terzo settore e successive modifiche e integrazioni;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i) proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Art. 27 – Intramissibilità quota associativa

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art. 28 – I libri sociali e diritto consultazione dei soci

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del codice del Terzo Settore, l'associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro dei soci;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove nominato;

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'associazione. I libri dell'associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 29 – Il bilancio - Rendiconto annuale

Il bilancio dell'associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o nel termine più ampio dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa secondo quanto disciplinato dalla circolare n. 6 del 9 agosto 2024 e dalla legge n. 104 del 2024. Il bilancio deve comunque contenere una

Handwritten signatures and notes on the right margin, including names like "Pierluigi", "Andrea", "Roberto", "Giulia", "Maurizio", and "Antonio".

sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti, l'eventuale raccolta fondi, e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 30 – Il rendiconto della raccolta fondi

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige, secondo i termini specificati all'art. 29, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 31 – Lo scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 32 – Devoluzione del patrimonio ad altri ETS

In caso di scioglimento l'assemblea dei soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea dei soci, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Art. 33 – Rinvio alle leggi in materia di Terzo Settore

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni e, in quanto compatibili, del Codice Civile.

Colle Brianza, 23 marzo 2026

I Soci Fondatori

Arturo Casali

Peabani Silvia

Riva Andrea

Luca Com

G. M. P. P.

...

Maria Tosta

